

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Livorno il 18 settembre 2021

ULTERIORI NOTE AL DOCUMENTO DI IREOS SU CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO LIVORNO NORD DEL 5 AGOSTO 2021

RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI IREOS ALLA OSSERVAZIONE N°1 DEL COMITATO

La nostra osservazione nasceva dalla richiesta di integrazioni della Regione dove si afferma: “Nell’elenco dei rifiuti conferibili (denominato “Allegato 1 – Elenco CER”) sono presenti numerosi codici EER di origine urbana appartenenti alla famiglia 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata” (sotto-famiglie 2001 e 2003); Si chiede al proponente di chiarire se intende o meno gestire rifiuti urbani, definendo, se del caso, tipologie e operazioni previste, tenuto conto della vigente disciplina in materia di privativa nello smaltimento;...”

Quindi è Ireos a dichiarare che vuole smaltire rifiuti urbani all’interno dell’impianto e la Regione non casualmente nella sua richiesta di integrazioni afferma: *“le attività di smaltimento dei rifiuti urbani rientrano nell’ambito del Servizio pubblico che l’autorità per il servizio di gestione integrata svolge in privativa e provvede ad affidare con le disposizioni stabilite dalle norme nazionali. Tali attività rimangono quindi escluse dal libero mercato. La privativa è sempre assicurata nel caso di impianti pianificati gestiti dal gestore del servizio o da soggetto convenzionato con lo stesso”*.

Il fatto che l’impianto preveda recupero rifiuti (anche urbani almeno nelle intenzioni del proponente/gestore) quindi non esclude la necessità di rispettare la pianificazione di ambito come afferma la Regione stessa.

IREOS quindi non risponde alla Regione prima che ai sottoscritti sul punto. Non casualmente dal Verbale della Conferenza dei Servizi del 3 settembre 2021 si ribadisce la richiesta del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche: *“per quanto riguarda la pianificazione, il settore ricorda che per quanto attiene ad un possibile conferimento di rifiuti urbani, non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento nell’impianto, in quanto attività sottoposta a privativa e pianificazione, ma solo operazioni di recupero; si chiede al proponente di specificare e di motivare quali dei codici EER della famiglia 20 intende conferire come urbani e quali come speciali”*.

Non solo ma a conferma di una certa confusione nel sostenere le proprie tesi le controdeduzioni di IREOS così concludono: *“Peraltro, a vantaggio delle preoccupazioni emerse, IREOS deciderà di rinunciare ad una parte di rifiuti urbani mantenendo una residua “congelata” da attivare nel caso ci fosse una eventuale necessità.”* Non si comprende cosa voglia significare la “residua congelata” si vuole trasformare l’impianto anche in uno strumento di gestione di eventuali emergenze nella gestione dei rifiuti urbani? Anche una eventualità come questa deve essere decisa dalla pianificazione di ambito e non certo dalle richieste di una azienda privata!

Infine il fatto che l’impianto sia esistente non significa che nel caso arrivasse a gestire rifiuti urbani questo comunque richiederebbe una valutazione a livello di pianificazione di ambito come peraltro prevede la legge nazionale ex articolo 200 dlgs 152/2006.

RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI IREOS ALLA OSSERVAZIONE N° 2 DEL COMITATO

La localizzazione di un impianto di rifiuti che non ha mai avuto una VIA soprattutto al momento della sua installazione deve essere presa in considerazione. Questo lo afferma la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia con una recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18) afferma che LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L’IMPIANTO FIN DALLA SUA COSTRUZIONE per cui: una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. Quindi la VIA ex post va applicata come se l’impianto fosse realizzato ora.

I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 dove si afferma che la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull’intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

Inoltre IREOS nelle sue controdeduzioni rimuove ulteriormente quello che abbiamo sottolineato nella nostra osservazione e cioè che in prossimità dell’area dell’impianto sussistono i primi nuclei insediativi di Livorno, primi recettori a circa 100 metri. Per non parlare della rimozione di quanto da noi sottolineato nella osservazione relativamente al Piano Strutturale di Livorno.

IREOS addirittura chiede ai sottoscritti di dimostrare il rischio di impatto su detti nuclei insediativi quando questo dovrebbe essere compito proprio dello Studio di Impatto Ambientale del proponente.

Compiti di chi presenta osservazioni non è quello di sostituirsi al proponente o alla Autorità Competente ma di rilevare semmai le lacune sia nella documentazione del proponente che della istruttoria svolta su tale documentazione. Questo noi abbiamo fatto anche nella Osservazioni iniziali in sede di procedimento di VIA prima delle integrazioni (vedi Osservazione n°1).

Alla luce della giurisprudenza sopra riportata riteniamo inoltre errata, quindi suscettibile di potenziali illegittimità in sede di provvedimento finale di conclusione della VIA ex post, la affermazione contenuta nelle conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 3 settembre 2021 secondo cui: *“pur trattandosi di una VIA postuma, procedimento nel quale l’analisi dei criteri di localizzazione è finalizzata unicamente all’individuazione di eventuali criticità”*.

RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI IREOS ALLA OSSERVAZIONE N° 3 DEL COMITATO

Resta il fatto che le controdeduzioni di IREOS non entrano nel merito di quanto da noi richiesto (alla luce della documentazione UE riportata nella nostra osservazione): verificare degli effetti moltiplicatori dell'inquinamento che l'ammoniaca può avere su altri inquinanti (a cominciare dalle polveri) e quindi dell'aumento dell'impatto sulla salute pubblica a prescindere dal rispetto delle BAT ufficiali. Obiettivo questo non rispondente solo ai generali principi di precauzione e prevenzione ma a quelli più particolari richieste dalla vigente normativa sulla VIA (applicabili anche alla VIA ex post come abbiamo dimostrato):

- della specificità del sito
- della completa valutazione degli impatti anche indiretti del progetto
- dei rischi alla salute pubblica

RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI IREOS ALLA OSSERVAZIONE N° 3 DEL COMITATO

Resta il fatto che IREOS applica il valore di emissione massimo nonostante che si ammette anche da parte della stessa ditta: il rischio di emissioni fuggitive e la presenza di odori da altre fonti nell'area. Questi aspetti avrebbero richiesto la applicazione di valori di emissione più bassi anche delle stesse BAT o comunque una specifica verifica istruttoria sulla applicabilità dell'articolo 29septies combinato disposto con il comma 4-ter articolo 29-sexies del DLgs 152/2006.

RELATIVAMENTE ALLE CONTRODEDUZIONI IREOS ALLA OSSERVAZIONE N°6 DEL COMITATO


Ad avviso degli scriventi IREOS non risponde alle nostre controdeduzioni che sono:

1. gli inquinanti di riferimento presi in considerazione dal documento allegato 10 di IREOS sono limitativi rispetto alla qualità delle emissioni dell'impianto, sia solo di esempio il mancato riferimento alle emissioni odorigene di per fattore non solo di fastidio ma di impatto sanitario specifico a prescindere dalla speciazione degli inquinanti primari che le producono. Sul punto si veda anche le conclusioni del Verbale della Conferenza dei Servizi del 3 settembre 2021 dove si afferma: *“si chiede al proponente di verificare, anche dai controlli di emissione effettuati nel tempo (nonostante le emissioni fossero separate), la reale concentrazione di sostanze per le quali si osserva un superamento delle soglie, al fine di presentare un nuovo quadro emissivo con valori limite più bassi, che permettano di mantenere un rateo emissivo di stabilimento inferiore alle soglie previste dal PRQA; in alternativa il proponente deve valutare l'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione delle sostanze sopra citate; b) il proponente dovrà integrare la valutazione sanitaria presentata in Allegato 10 con le stime delle specifiche sostanze SOV (almeno Acetaldeide, Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Formaldeide e Benzilcloruro) e quelle delle altre sostanze, sopra citate, delle quali è stata richiesta la valutazione modellistica degli impatti, per le quali sussiste il superamento delle soglie indicate dal PRQA;”*
2. non viene preso in considerazione quanto affermato dalle linee guida Ispra SNPA “PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIAS) NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (VAS, VIA, AIA)”.

3. non sono stati, come invece chiedono le linee guida, coinvolti i diversi portatori d'interesse o quanto meno non risulta dal Parere presentato da IREOS.
4. La problematica dell'impatto cumulativo, in termini di rischio sulla salute pubblica, dell'impianto in questione con altre attività inquinanti presenti nell'area.

Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



Un Consigliere (Umberto Artz)

